

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

## **Espropriazione forzata: il debitore, contro cui è promossa esecuzione mediante pignoramento presso terzi, può a propria volta procedere al pignoramento nei confronti del rispettivo debitore.**

*In tema di espropriazione forzata, il debitore, contro cui è promossa esecuzione mediante pignoramento presso terzi, può, quando il credito che vanta verso il terzo è di molto superiore al debito per cui è sottoposto ad esecuzione nelle forme previste dall'art. 543 cod. proc. civ., a propria volta intimare precetto e procedere al pignoramento nei confronti del rispettivo debitore, atteso che, diversamente, l'avvio di una procedura esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi determinerebbe l'impossibilità per il suddetto debitore-creditore di soddisfare esecutivamente il proprio credito nei confronti del suo debitore principale.*

**Tribunale di Firenze, sezione terza, sentenza del 13.07.2017**

*...omissis...*

S.C. proponeva opposizione al precetto notificato il 12.3.2015, con il quale ccc. 5 s.r.l. le intimava il pagamento della somma complessiva di Euro 66.018,05 (oltre interessi e spese), in forza del Lodo del 22.4.2014, reso esecutivo con Prov. del 4 giugno 2014, con il quale il Collegio Arbitrale aveva dichiarato la legittimità del recesso cccc dal contratto preliminare stipulato con S. ccc., determinando la somma da esse dovuta cc nell'importo di Euro 84.307,88, oltre interessi, e condannandole al rimborso parziale delle spese legali e del procedimento.

L'opponente esponeva che, in pendenza del giudizio arbitrale, E. s.r.l. dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di M. 5, aveva notificato pignoramento presso terzi, citando in qualità di terzi S. e G.C., le quali, all'udienza del 22.11.2013, si erano dichiarate debitorie, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., della somma di Euro 18.289,83.

Secondo l'opponente il precetto opposto era illegittimo, in quanto, dalla data di notifica del pignoramento presso terzi (24.9.2013) ogni suo debito nei confronti di Mcccc era divenuto indisponibile sino a concorrenza della somma pignorata, pari a Euro 900.776,10, ed in attesa del provvedimento di assegnazione da parte del Giudice dell'esecuzione.

L'opponente lamentava altresì la non debenza delle somme intimate in precetto a titolo di compensi professionali in Euro 2.135,00. Chiedeva, infine, di essere autorizzata a chiamare in causa la soc. E. (nel frattempo fallita), al fine di estendere anche ad essa gli effetti della pronuncia giudiziale.

Si costituiva in cccccc 5, sostenendo che l'importo di cui al precetto era sorto successivamente alla pronuncia del lodo arbitrale nonché dopo che l'esecuzione presso terzi - a seguito della sospensione del decreto ingiuntivo disposta dal giudice dell'opposizione - era stata, a sua volta sospesa, onde il vincolo di indisponibilità non poteva estendersi al capitale precettato.

Autorizzata la chiamata in causa del Fallimento ccccl., nessuno si costituiva per la curatela e ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa, istruita a mezzo di deduzioni e produzioni delle parti, veniva rinviata per la discussione orale e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusive.

Con l'atto di precetto oggetto di opposizione, ccc ha intimato il pagamento dell'importo di Euro 66.018,05, pari alla differenza tra la somma accertata nel Lodo (Euro 84.307,88) e quella oggetto della dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., da S.C. nell'espropriazione forzata promossa dalla soc. E. (Euro 18.289,83).

Ritiene il giudicante ccc ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma di cui al precetto opposto.

Infatti, a seguito della dichiarazione resa dall'odierna opponente - e non contestata da ccc - la somma pignorata da Eccsi è cristallizzata, nei confronti

della Cccc., nell'importo di Euro 18.289,83; pertanto, il vincolo di indisponibilità e gli obblighi di cui all'art. 546 c.p.c. operano solo con riferimento a quella somma.

A tale conclusione si perviene considerando che il vincolo di indisponibilità, posto dall'art. 2913 c.c. , presuppone e richiede l'esatta individuazione delle cose o dei crediti sottoposti ad esecuzione forzata e che tale individuazione avviene, nell'esecuzione mobiliare presso terzi, con la specificazione, da parte di costoro, di quali cose o somme essi siano debitori o siano in possesso (v. Cass. n. 20595 del 2010; v. anche Cass. 6 dicembre 2007, n. 25471, secondo la quale "In tema di espropriazione forzata, la sentenza che definisce il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex artt. 546 e ss. c.p.c., realizza il definitivo accertamento della valida costituzione del credito come del pignoramento, atteso che la dichiarazione positiva del terzo, o l'accertamento compiuto giudizialmente, completano l'oggetto della espropriazione presso terzi, oggetto che, a fini espropriativi, resta così definitivamente fissato, costituendo per l'effetto l'oggetto della ordinanza di assegnazione del credito, con la conseguenza che la sussistenza dei crediti pignorati deve essere valutata in relazione al momento della dichiarazione positiva del terzo, in difetto di questa ultima, a quello del loro accertamento in via giudiziale").

Inoltre, non si può far applicazione del principio di diritto invocato dall'opponente e fissato da Cass. n. 20634 del 2006, secondo il quale il creditore munito di titolo esecutivo riguardo ad una sua pretesa creditoria, qualora il credito oggetto di questa pretesa sia stato assoggettato a pignoramento da un soggetto che, a sua volta, vanta un credito nei suoi confronti, mediante procedura di espropriazione presso terzi, con conseguente insorgenza a carico del suo debitore del vincolo di indisponibilità nascente dal pignoramento, non può minacciare con il precetto, a detto debitore, l'esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo.

Invero, detto principio trova motivata deroga nel caso in cui il credito - che il debitore, contro il quale è promossa esecuzione, vanta verso il terzo - sia di importo superiore a quello pignorato ai sensi dell'art. 543 c.p.c. : "In tema di espropriazione forzata, il debitore, contro cui è promossa esecuzione mediante pignoramento presso terzi, può, quando il credito che vanta verso il terzo è di molto superiore al debito per cui è sottoposto ad esecuzione nelle forme previste dall'art. 543 cod. proc. civ. , a propria volta intimare precetto e procedere al pignoramento nei confronti del rispettivo debitore, atteso che, diversamente, l'avvio di una procedura esecutiva nelle forme del pignoramento presso terzi determinerebbe l'impossibilità per il suddetto debitore-creditore di soddisfare esecutivamente il proprio credito nei confronti del suo debitore principale " (Cass. 10841 del 16/05/2014).

Ratio del principio espresso dalla suddetta sentenza è, secondo la stessa pronuncia : che poiché la notifica del precetto ha come prima, immediata finalità, quella di stimolare il debitore all'adempimento con la minaccia che, in difetto, si procederà ad esecuzione forzata, essa non può essere esplicitata validamente qualora il debitore non possa provvedere all'adempimento spontaneo, essendo già assoggettate le somme che doveva al vincolo di

indisponibilità dato dalla notifica del pignoramento, a fronte del quale egli non può disporre liberamente di quelle somme, essendo al contrario gravato da obblighi di custodia.

Anche ad evitare un uso improprio dello strumento del pignoramento presso terzi, deve ritenersi che permane in capo al creditore la possibilità di intimare precetto al fine di iniziare l'esecuzione forzata nei confronti del suo debitore, se egli vanta un credito di gran lunga superiore a quello per il quale il suo credito verso il suo debitore è stato già assoggettato a pignoramento presso terzi. Diversamente opinando si arriverebbe alla conseguenza distorta che sarebbe sufficiente provvedere ad un pignoramento per credito pur minimo nei confronti del creditore principale pignorando il suo credito presso il debitore principale per paralizzare la sua possibilità di soddisfarsi esecutivamente".

Nel caso di specie, il credito di cccc. è notevolmente superiore al debito per il quale cccccc è sottoposta ad esecuzione mediante pignoramento presso terzi, essendo il credito pignorato definitivamente cristallizzato in Euro 18.289,83.

Pertanto, applicando al caso di specie il principio espresso dalla suddetta sentenza, il cui contenuto è pienamente condiviso da questo giudice, appare pienamente giustificata la pretesa di M. 5 di soddisfare il proprio credito verso la C., terza pignorata per una somma inferiore a quella azionata nel precetto oggi opposto.

Il motivo principale dell'opposizione va quindi rigettato.

Quanto al secondo motivo di opposizione, esso appare fondato, poiché le competenze professionali per la redazione dell'atto di precetto per lo scaglione di riferimento, in base al D.M. n. 55 del 2014, ammontano, nei valori medi, ad Euro 405,00. Tale somma potrebbe essere aumentata fino all'80% e, così, pervenire, al massimo, all'importo di Euro 729,00.

Ne discende che la maggior somma intimata in precetto, di Euro 2.135,00, non trova giustificazione nel dettato normativo.

Le spese, in ragione della prevalente soccombenza dell'opponente, vanno poste per i due terzi a carico dell'opponente e compensate per il resto; nulla è dovuto nei rapporti tra l'opponente e la terza chiamata essendo quest'ultima rimasta contumace.

pqm

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta il primo motivo di opposizione;
- accoglie il secondo motivo di opposizione e dichiara che cccc s.r.l. ha diritto a procedere ad esecuzione forzata limitatamente alla somma di Euro 405,00 per compensi professionali relativi alla redazione dell'atto di precetto;

- condanna S.Ccccc. a rifondere a Mccc. 5 s.r.l. i 2/3 delle spese del giudizio, che liquida, per l'intero, in Euro 7.795,00 per competenze, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, compensando il restante terzo tra opponente ed opposta.

Così deciso in Firenze, il 13 luglio 2017.

Depositata in Cancelleria il 13 luglio 2017.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

La Nuova Procedura Civile